



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Difesa del Suolo*

*difesasuolo@regione.piemonte.it
difesasuolo@cert.regione.piemonte.it*

*Data **

*Protocollo **

Classificazione 13.200.10 - VALINT22_2014/A18000 - 20/2023A/A1800A - 1

** riportati nei metadati DOQUI e PEC*

Comunicazione trasmessa solo mediante PEC o in
cooperazione applicativa, ai sensi dell'art. 47 del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

AIPO - UFFICIO DI ALESSANDRIA

ufficio-al@cert.agenziapo.it

e p.c. **Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate**

**Direzione regionale Agricoltura e Cibo
Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e
acquicoltura**

**Direzione Competitività del sistema regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere**

ARPA Piemonte
Dipartimento Valutazioni ambientali
dip.valutazioni.ambientali@pec.arpa.piemonte.it

Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti
(Piemonte Sud Est)
dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

OGGETTO: D. Lgs. 152/06, art. 6 comma 9 - valutazione preliminare inerente il progetto: "AL-E-1796 Lavori di ripristino funzionalità rilevati arginali in destra Fiume Bormida in Comune di Castelnuovo Bormida (AL)" 2023-13/VPR.
Comunicazione esito della valutazione

In data 11/09/2023, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) ha presentato istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006, relativamente al progetto "AL-E-1796 Lavori di ripristino funzionalità rilevati arginali in destra Fiume Bormida in Comune di Castelnuovo Bormida (AL)", al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare.

Il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate ha attivato con nota prot. n. 120548 del 13/09/2023 l'Organo tecnico regionale per l'effettuazione degli adempimenti istruttori, individuando nella Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Agricoltura e Cibo, Competitività del Sistema regionale e Ambiente Energia e Territorio.

Con nota prot. n. 39798/A1805B del 19/09/2023, il Settore scrivente ha provveduto all'indizione dell'Organo tecnico regionale in modalità asincrona, al fine di valutare se il progetto in oggetto debba essere assoggettato o meno al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Con riferimento alla richiesta di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6 c. 9 del d. lgs. 152/2006, relativa al progetto in oggetto, presentata da Codesta Agenzia, sulla base della documentazione fornita, visti i contributi tecnici dell'Organo tecnico regionale:

- ☐ nota prot. n. 11568 del 29/09/2023 della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- ☐ nota prot. n. 86753 del 26/09/2023 di Arpa Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est,

si evidenzia quanto segue.

Le opere in progetto consistono sostanzialmente nell'adeguamento tecnico dell'argine esistente che costituisce di fatto la materializzazione del limite B di progetto previsto dalla Variante Bormida approvata con Decreto dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 471/2020. La sezione attualmente esistente è costituita da un manufatto in terra armata di altezza di circa 1.80-2.00m e larghezza in testa di circa 1,5m con impronta al piede di circa 5,0m. L'intervento prevede l'adeguamento del rilevato arginale mediante sezione trapezia con:

- ∞ larghezze alla base variabili con continuità tra circa 12,50 m e circa 13,50 m;
- ∞ larghezze in sommità pari a 3,5 m;
- ∞ scarpate laterali caratterizzate da altezze in generale comprese tra 2,6 m e 2,8 m al di sopra della quota del locale piano di campagna con inclinazioni pari a circa 33,5° (2/3) sull'orizzontale;

Inoltre vi sarà la messa in opera di protezioni in rete metallica (indicate anche come "reti antinutria"), per uno sviluppo lineare complessivo pari a 230 m, con posizionamento di dette reti su scarpate e coronamenti, per una superficie complessiva pari a circa 1.630 m².

Vi sarà anche la messa in opera di protezioni in geogriglia monodirezionale a protezione delle scarpate di valle dei rilevati dall'azione diretta delle acque di piena fluviale, e la predisposizione della pista carrabile di coronamento, avente larghezza pari a 2,5 m.

Per inquadrare l'intervento in progetto rispetto al procedimento in essere, occorre innanzitutto fare riferimento alla D.G.R. del 30 ottobre 2020, n. 6-2173. In particolare, nel documento ad essa allegato, recante "Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di «opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua», di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006", richiamando il documento pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente, si precisa che le opere in progetto non rientrano nella nozione di "opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua".

Le opere sopra menzionate sono riconducibili a garantire il contenimento dei fenomeni esondativi, mediante l'adeguamento tecnico, la protezione (reti antinutria e geogriglia) e il controllo/manutenzione (pista carrabile) del manufatto esistente. Conseguentemente sono tutte opere che non possono essere ricondotte a opere di canalizzazione e di regolazione del corso d'acqua.

In merito alla gestione dei materiali da scavo non si ritiene necessario formulare osservazioni o prescrizioni particolari. Si ritiene che dagli interventi non si originino impatti ambientali significativi e negativi e quindi non siano necessarie procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale. Tuttavia in fase di appalto, in merito al reperimento di materiali inerti per la realizzazione degli interventi, si chiede che venga privilegiato l'utilizzo di materiali riciclati, in un'ottica di tutela dei giacimenti.

Arpa Piemonte tenuto conto che i lavori di adeguamento arginale in progetto saranno eseguiti fuori alveo e in una zona del Comune di Castelnuovo Bormida priva di particolari vincoli o criticità dal punto di vista ambientale, per quanto di competenza, ritiene di poter escludere la necessità di una sottoposizione a procedura di Verifica VIA.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, valutata la documentazione tecnico-progettuale fornita ed il contesto ambientale in cui le opere si collocano, tenuto conto delle caratteristiche progettuali e delle informazioni fornite dal proponente, considerato che non si ravvisano particolari elementi di criticità ambientale rispetto all'ipotesi progettuale in oggetto, in accordo con il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale in capo al Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate si ritiene che gli interventi in oggetto non necessitino di ulteriori approfondimenti valutativi da un punto di vista ambientale.

A titolo collaborativo, si ricorda, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, che gli interventi ricadono all'interno di un bene ambientale tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non rientrano nei casi di cui all'art. 3, comma 1, della l.r. 32/2008, per cui il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sarà di competenza delle amministrazioni comunali in quanto dotate di Commissione locale per il paesaggio e, pertanto, idonee all'esercizio della delega in materia di paesaggio.

Dal punto di vista urbanistico, inoltre, il progetto in oggetto dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti e adottati dalle amministrazioni.

Si rammenta infine la necessità di porre in atto le consuete precauzioni e attenzioni in fase di cantiere.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*Sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art 21 del D.lgs. 82/2005*

Referente: geol.